



PROVINCIA DI PADOVA

Area Gestione delle Risorse
Ufficio Gare e Contratti / Stazione Unica Appaltante

STAZIONE APPALTANTE PER IL COMUNE DI PADOVA
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59
DEL D.LGS. 36/2023 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSO DEI SOLAI SU EDIFICI
SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO,
DELLA DURATA DI DUE ANNI CON OPZIONE DI PROROGA DI UN ULTERIORE ANNO E OPZIONE
QUINTO D'OBBLIGO. LLPP EDP AQ 2025/060 (CUP H99I24000950004 –
CUI L00644060287202500064 CIG BD327FCA78).

(codice portale appalti G00612)

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	3
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	3
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	4
1.3 IDENTIFICAZIONE	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA	5
2.2 CHIARIMENTI	6
2.3 COMUNICAZIONI	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
3.1 DURATA	7
3.2 PAGAMENTI	7
3.3 ANTICIPAZIONE	7
3.4 REVISIONE DEI PREZZI	7
3.5 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE	7
3.6 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	9
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	10
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	10
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	10
6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	11
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI	11
7. AVVALIMENTO	12
8. SUBAPPALTO	13
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE – CLAUSOLA SOCIALE	13
10. GARANZIA PROVVISORIA	14
11. SOPRALLUOGO	15
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	15

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	15
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA	15
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	16
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	17
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	17
15.2 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	18
15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	19
15.4 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio ALLEGATO 2)	19
15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	20
15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	20
16. OFFERTA ECONOMICA	21
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	22
18. SEGGIO DI GARA	22
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	22
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	23
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	24
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	26
24. CODICE DI COMPORTAMENTO	26
25. ACCESSO AGLI ATTI	26
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	27
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27

PREMESSE

Ente committente: Comune di Padova, con sede legale in Padova Via del Municipio N. 1, cap 35122, c.f. e p.i. 0064460287.

La Provincia di Padova, con sede in Padova, Piazza Bardella n. 2, CAP 35131, c.f. 80006510285 p.i. 0 00700440282 - Ufficio Gare e Contratti, telefono 0498201385-0498201438, e-mail garecontratti@provincia.padova.it - agisce in qualità di Stazione Appaltante Qualificata giusta convenzione con il Comune di Padova sottoscritta digitalmente tra le parti e acquisita al protocollo della Provincia di Padova al n. 70829 in data 15.10.2024.

Il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato con delibera di G.C. n. 344 del 04.06.2026.

La gara è stata indetta con determinazione a contrarre del Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Padova n. 2026/57/0279 del 17.09.2026.

Il progetto esecutivo dei lavori è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei **Criteri Ambientali Minimi** di cui al DM 24 novembre 2025 Edilizia richiamati espressamente nell'elaborato di progetto "Schema relazione CAM". Si rimanda al Link <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>

Il verbale di validazione del progetto è datato 08.05.2026 e sottoscritto dal Responsabile Unico di Progetto, ing. Antonietta Rodano, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, in atti del Comune.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD, accessibile all'indirizzo <https://provinciadipadova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> e tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Tipologia di affidamento: procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 con riduzione del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 71, comma 3, D.Lgs. 36/2023.

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, e dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, determinato mediante ribasso percentuale, con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, utilizzando per il calcolo della soglia di anomalia il metodo A dell'Allegato II.2 del medesimo decreto, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Ogni concorrente presenta un unico plico telematico contenente la busta amministrativa e la busta economica.

La durata del procedimento è prevista pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il territorio del Comune di Padova, codice NUTS ITH36.

CIG BD327FCA78

CUP H99I24000950004

CUI L00644060287202500064

CPV 45421146-9 Installazione di controsoffitti

Il Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è 2023 è l'ing. Antonietta Rodano del Comune di Padova.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ex art. 15 comma 4, del D.Lgs 36/2023 è il dott. Benvenuto Fiorino Funzionario amministrativo della Provincia di Padova.

La stazione appaltante delegante è il Comune di Padova

La Stazione Appaltante delegata è la Provincia di Padova

Termine scadenza presentazione offerte: **ore 12:00 del 19.10.2026** il termine minimo di presentazione delle offerte è ridotto ai sensi dell'art. 71, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, come indicato in determina a contrarre.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali di istruzioni di seguito indicati.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che

impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante alla seguente pagina www.provincia.pd.it, sezione "Amministrazione trasparente, bandi di gara / appalti lavori forniture e servizi" e sulla PAD telematica all'indirizzo <https://provinciadipadova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La PAD garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La PAD è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nei manuali di istruzione reperibili nella sezione "Informazioni > accesso area riservata: Modalità tecniche per l'utilizzo della PAD telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" e "Informazioni > istruzioni e manuali: Guida alla presentazione offerta telematica", che costituiscono parte integrante del presente disciplinare (https://provinciadipadova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche_utilizzo_PAD_e_accesso_Area_Riservata.pdf).

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei manuali d'istruzione di cui al paragrafo precedente, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali **richieste di assistenza di tipo informatico** riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate mediante uno dei seguenti canali:

- Contattando il call center al numero **0422 267755**, attivo dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8.30 - 13.00 / 14,00 - 17,30;

- Scrivendo una e-mail all'indirizzo service.appalti@maggioli.it

- Compilando il form presente all'indirizzo:

https://provinciadipadova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara pubblicato in PVL;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Schema di Contratto AQ;
- d) Schema di contratto attuativo;
- e) Capitolato Speciale d'Appalto;
- f) Progetto Esecutivo (comprensivo dell'elaborato 10_TOL), disponibile al seguente link:
[G612 Comune di Padova AQ2025_060 Solai](#)
- g) Domanda di partecipazione (Allegato 1);
- h) Documento di gara unico europeo in formato elettronico (DGUE);
- i) Manuale per la compilazione del DGUE;
- j) Dichiarazione titolare effettivo - Norme di prevenzione dell'anticiclaggio (Allegato 2);
- k) Dichiarazione consorziata (Allegato 3)
- l) Modulo integrativo offerta economica (Allegato 4);
- m) Istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili sul portale appalti, nella sezione "Informazioni > accesso area riservata: Modalità tecniche per l'utilizzo della PAD telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" e "Informazioni > istruzioni e manuali: Guida alla presentazione offerta telematica", che costituiscono parte integrante del presente disciplinare consultabili al seguente link [Portale gare d'appalto | Accesso area riservata](#);
- n) Protocollo di legalità sottoscritto, in data 09.10.2025, tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture reperibile e consultabile sul sito istituzionale al seguente link:
<https://www.provincia.padova.it/protocollo-di-legalita-0>

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, www.provincia.pd.it nella sezione "Amministrazione trasparente, bandi di gara / appalti lavori forniture e servizi", al seguente link <https://provinciadipadova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **4 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD oppure mediante comunicazione nella sezione riservata dell'Operatore economico o a mezzo pec.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del Codice, ha ad oggetto l'esecuzione, nell'arco temporale di durata biennale, di tutti i lavori e le forniture destinate a opere di posa di nuova e/o sostituzione di controsoffittatura antisfondellamento sugli edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido di proprietà del Comune di Padova, come dettagliatamente descritto negli elaborati progettuali.

Come indicato nella determina a contrarre, ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 36/2023, l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto si ritiene necessario avere una gestione unitaria dei lavori, sia per evitare inefficienze o antieconomicità, sia in considerazione che la tipologia della prestazione è unica.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro è riportato nella tabella seguente.

Tabella 1

n. lotto	oggetto del lotto	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Lavori per la messa in sicurezza intradosso solai.	45421146-9	41.00.00	P	
A) Importo a base di gara <u>soggetto a ribasso</u>					€ 174.000,00
B) Oneri della sicurezza <u>non soggetti a ribasso</u>					€ 3.480,00
A) + B) Importo complessivo					€ 177.480,00

MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO: a misura per i contratti attuativi

SUDDIVISIONE IN CATEGORIE DEI LAVORI E CLASSIFICHE COME INDICATO NELLO SCHEMA DI CONTRATTO:

CATEGORIA PREVALENTE (compresi oneri per la sicurezza)					
<i>Lavorazione</i>	<i>Classifica</i>	<i>Categoria</i>	<i>%</i>	<i>Importo in Euro</i>	<i>Importo comprensivo opzioni paragrafo 3.6</i>
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	I	OS7	100%	177.480,00=	287.232,00=
<i>L'importo da considerare ai fini della qualificazione degli operatori economici alla gara, è quello derivante dall'aumento conseguente all'opzione di proroga di un anno e all'opzione del quinto d'obbligo di cui al successivo paragrafo 3.6</i>					

L'importo a base di gara di **€ 174.000,00 soggetto a ribasso** comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 70.992,00**, come indicato nella determina a contrarre e dettagliato nell'elaborato progettuale *Relazione tecnica generale*.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato all'importo a base di gara (lett. A della tabella 1) comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Come indicato nella determina a contrarre, il contratto collettivo nazionale di lavoro (di seguito "CCNL") applicato al personale dipendente impiegato nell'attività prevalente oggetto dell'appalto, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023, è il seguente: **CCNL** per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini, individuato con codice alfanumerico **F015** - Codice ATECO 41.00.00.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con mezzi propri della stazione appaltante.

3.1 DURATA

Ai sensi dell'art. 4 dello schema di contratto, la data di stipula dell'Accordo Quadro con l'aggiudicatario o la consegna in via d'urgenza dell'Accordo Quadro nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, c. 8, D.Lgs. 36/2023, sancisce l'inizio della prestazione del medesimo Accordo che avrà durata temporale di **anni 2**, comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'accordo. L'Accordo potrà concludersi anticipatamente rispetto alla durata stabilita a seguito di esaurimento della disponibilità economica. I lavori oggetto di ogni contratto attuativo basato sull'Accordo Quadro avranno una durata decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.

3.2 PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati secondo le clausole specificate all'art. 8 del contratto attuativo stipulato nell'ambito dell'Accordo Quadro. Si rimanda all'art. 11 dello Schema di contratto.

3.3 ANTICIPAZIONE

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sul valore di ciascun contratto attuativo con le modalità di cui all'art. 125, c. 1 D.lgs. n. 36/2023. Si rimanda all'art. 11 dello Schema di contratto.

3.4 REVISIONE DEI PREZZI

In materia di revisione prezzi si applica l'art. 60 del D.Lgs. 36/202 e l'allegato II.2-bis del medesimo Decreto. L'indice sintetico da utilizzare per la revisione prezzi è determinato nell'elaborato redatto dal Progettista, ai sensi dell'art. 4 del citato allegato II.2-Bis approvato con il contratto applicativo e nello stesso richiamato. Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.2-bis il monitoraggio dell'andamento degli indici di revisione dei prezzi avverrà con frequenza mensile. Si rimanda all'art. 13 dello Schema di contratto.

3.5 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Come indicato all'art. 4 dello schema di contratto, la penale di ritardo per l'ultimazione lavori previsti per ciascun contratto attuativo è fissata nella percentuale dello **0,5‰** (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo. La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di varie lavorazioni o delle singole parti, previste dal C.S.A. per ciascun contratto attuativo è fissata nella percentuale del **0,5‰** (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto del Contratto per ogni giorno di ritardo.

Qualora l'ultimazione dei lavori prevista nei singoli contratti attuativi avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, è riconosciuto all'appaltatore, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione e sempre che tale documento certifichi che l'esecuzione dei lavori è conforme alle obbligazioni assunte, un premio di accelerazione, secondo le seguenti modalità:

- in misura pari allo **0,5%** (zero virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, fino ad un massimo dello **0,5%** (zero virgola cinque per cento) dell'importo netto contrattuale, per una riduzione compresa tra il 5 e il 10 per cento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
- in misura pari allo **0,5%** (zero virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, fino ad un massimo dell'**1%** (uno per cento) dell'importo netto contrattuale, per una riduzione superiore al 10 per cento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori.

Non è riconosciuto il premio di accelerazione in caso di riduzione del termine previsto per l'ultimazione dei lavori inferiore al 5 per cento.

3.6 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: il Comune di Padova si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 1 (uno) anno, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, sino alla concorrenza dell'importo massimo stimato per tale opzione, pari a **€ 74.256,00**, oneri della sicurezza inclusi, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune di Padova può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma 9, D.Lgs. 36/2023. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo massimo stimato di tale opzione è pari a **€ 35.496,00** Iva esclusa, oneri per la sicurezza inclusi.

Il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, D. Lgs. 36/2023, è pari ad **€ 287.232,00**, al netto di IVA, oneri per la sicurezza inclusi, così suddiviso:

Tabella 2

Importo complessivo a base di gara (A+B Tabella 1)	€ 177.480,00
Importo massimo per l'opzione di proroga del contratto per un anno, ai sensi dell'art. 120, comma 10, D. Lgs. 36/2023	€ 74.256,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento, ai sensi dell'art. 120, comma 9, D.Lgs. 36/2023	€ 35.496,00
Valore globale stimato, ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.Lgs. 36/2023	€ 287.232,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Per i consorzi di cui alla lettera d) tale obbligo non sussiste qualora partecipino alla gara con la propria struttura.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo [24](#).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato autonomo e che comunque abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente) e inseriscono nella busta amministrativa, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo [24](#).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità:

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ([compilazione Punto 2 della Domanda di partecipazione Allegato 1](#)).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- b) Attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, ai sensi dell'art. 100 e dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36 del 2023 e s.m.i., in categoria e classifica adeguata ai lavori d'appalto indicati al paragrafo [3](#). L'importo da considerare ai fini della qualificazione degli operatori economici alla gara, è quello derivante dall'aumento conseguente alle opzioni di cui al precedente paragrafo [3.6](#) ([compilazione Punto 2 della Domanda di partecipazione Allegato 1](#)).

Ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 4, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale

Il requisito di cui al precedente paragrafo 6.2 lett. b) richiesto in relazione alla prestazione oggetto del presente appalto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione di cui all'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 36/2023, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Ai sensi dell'articolo 67 comma 1 del Codice, per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice:

- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b) c) e d) del D.Lgs. 36/2023 (consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 36/2023, è tenuta anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e del comma 3 dell'art 67 del codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo [6.2](#) del presente disciplinare.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale ed il requisito di cui al paragrafo [6.1](#).

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dal paragrafo [5](#) e dichiararli presentando un **proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo [6](#) oggetto di avvalimento e dichiararli nel **proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto del contratto di avvalimento (**producendo la dichiarazione di cui all'art. 104, comma 4, lettera c) del Codice**);
- d) produrre le ulteriori dichiarazioni di cui al paragrafo [15.5](#).

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il **contratto di avvalimento** nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro un termine non superiore a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nel caso di avvalimento, trovano applicazione le prescrizioni di cui all'art. 104 D.Lgs. 36/2023.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato secondo quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa quota percentuale sull'importo contrattuale (punto 5 della Domanda di partecipazione "Allegato 1") entro la percentuale massima subappaltabile della categoria prevalente OS7. In caso di discordanza tra quanto indicato nel DGUE e quanto indicato nella tabella al punto 5 dell'Allegato 1 - Domanda di partecipazione verrà considerato quanto dichiarato in quest'ultima.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE – CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Qualora il concorrente dichiari nella Domanda di partecipazione di applicare un diverso contratto collettivo nazionale, equivalente a quello indicato dalla stazione appaltante, deve produrre la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art. 11, comma 4, del Codice; la mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

Oltre a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, ai sensi dell'art. 57 e dell'Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023 l'aggiudicatario si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e d'inclusione lavorativa in adempimento alle seguenti clausole sociali:

Rapporto sulla situazione del personale (art. 1 comma 1 dell'allegato II.3 del Codice)

Gli operatori economici tenuti, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, alla redazione ogni 2 anni del rapporto sulla situazione del personale (imprese con oltre 50 dipendenti), producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali.

Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 1 comma 2 dell'allegato II.3 del Codice)

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiori a cinquanta, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile.

Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 1 comma 3 dell'allegato II.3 del Codice)

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiori a cinquanta, entro sei mesi dalla conclusione del contratto sono, altresì, tenuti a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Quota assunzioni necessarie da destinare all'occupazione giovanile e femminile (art. 1 comma 4 dell'allegato II.3 del Codice)

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari al **30 per cento** all'occupazione **giovanile** ed una quota pari al **15 per cento** all'occupazione **femminile** (in considerazione della specifica natura del

settore di riferimento tenuto conto delle ultime rilevazioni ISTAT) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali.

In caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, si prevede l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione.

Condizione di esecuzione: ai sensi dell'art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, così come novellato dalla legge 56/2024, fatto salvo quanto prescritto al comma 2 del medesimo articolo, l'aggiudicatario dovrà possedere la patente per le imprese di cui al D.M. 132/2024 o il documento equivalente – in mancanza di SOA in classifica pari o superiore alla III ex art. 100 del D.Lgs. 36/2023, secondo le indicazioni fornite dalla circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23/09/2024.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **1%** del valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.Lgs. 36/2023, e precisamente di importo pari a **€ 1.774,80** costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Ai sensi dell'art. 53, comma 4 bis, D.Lgs. 36/2023, alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria viene rilasciata a favore del Comune di Padova. Non è causa di esclusione il fatto che la stessa sia rilasciata a favore della Stazione Unica Appaltante – Provincia di Padova (vedi Consiglio di Stato Sentenza Sez. IV, 06.08.2013, n. 4162).

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, con versamento effettuato tramite sistema PagoPA accessibile dal portale dei pagamenti MyPaY della Regione Veneto all'indirizzo <https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html> (ricercare quale ente beneficiario la Provincia di Padova; scegliere come tipologia di pagamento "Altre tipologie di pagamento" → "Altri pagamenti"; nel campo "Descrizione versamento" inserire "gara CIG BD327FCA78 garanzia provvisoria").

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news/garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una PAD, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

11. SOPRALLUOGO

Non obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Poiché si applica l'inversione procedimentale, il concorrente deve inserire l'attestazione del pagamento del contributo all'interno della "Busta B - Offerta Economica".

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore dell'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 19.10.2026** a pena di irricevibilità.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 200 MB complessivi e 50 MB per singolo upload.

I file firmati digitalmente sono accettati esclusivamente nei formati .P7M, .TSD, .PDF, .XML.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"OFFERTA" è composta da:

Busta A – Documentazione amministrativa;

Busta B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata a mezzo pec.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni:

- domanda di partecipazione (Allegato 1);
- documento di gara unico europeo in formato elettronico (DGUE);
- dichiarazione titolare effettivo - norme di prevenzione dell'antiriciclaggio (Allegato 2);
- dichiarazione consorziata (Allegato 3)
- modulo integrativo offerta economica (Allegato 4);

sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura dell'offerta economica, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo [13.1](#).

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella **busta "A – Documentazione amministrativa"** all'interno della PAD la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (Allegato 1) ed eventuale procura;
- 2) attestazione assolvimento dell'imposta di bollo;
- 3) DGUE (da compilare nella PAD);
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) attestazione SOA;
- 6) dichiarazione titolare effettivo - norme di prevenzione dell'antiriciclaggio (Allegato 2);
- 7) dichiarazione consorziata (Allegato 3);
- 8) copia del Rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198 (a pena di esclusione) solo qualora occupi più di 50 dipendenti;
- 9) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 15.5;
- 10) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.6.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui alla **Domanda di partecipazione (Allegato 1)**.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono compilate e sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'**assolvimento dell'imposta di bollo**.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 può essere effettuato tramite una delle seguenti modalità:

- Modello F23, allegando quietanza di avvenuto pagamento, compilato con le seguenti indicazioni:
 - Campo 4 dati operatore economico
 - Campo 6 "codice ufficio" indicare KN1
 - Campo 11 "codice tributo" 456T
 - Campo 12 "descrizione" riportare imposta di bollo su gara CIG della procedura cui si partecipa
 - Campo 13 "importo" indicare l'importo della imposta assolta (€16,00)
 - campi da non compilare: 7,8,9,10,14
- Modello F24, allegando quietanza di avvenuto pagamento, inserendo il codice tributo 2501
- bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
- in alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

NON sarà accettato il versamento di € 16,00 effettuato tramite sistema PagoPA alla Provincia di Padova.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il **DGUE** seguendo le indicazioni del manuale allegato alla documentazione di gara (manuale compilazione DGUE) partendo dalla pagina 12.

In alternativa ogni soggetto interessato può accedere direttamente copiando e incollando il seguente link nel browser: <https://dgue.maggiolicloud.it/> scegliere le opzioni: “Sono un operatore economico”, “Compilare un nuovo DGUE Response...”, caricare il file DGUE XML Request fornito dalla Stazione Appaltante e presente nella documentazione di gara, procedendo quindi con la compilazione delle varie sezioni, in maniera analoga a quanto descritto nel manuale allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al paragrafo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Si evidenzia che in caso di ricorso al subappalto il DGUE richiede la compilazione della sezione parte II sub D; fermo restando che l'indicazione delle prestazioni e relativa quota percentuale dovrà essere indicata al punto 5 della domanda di partecipazione. In caso di discordanza tra quanto indicato nel DGUE e quanto indicato nella tabella al punto 5 dell'Allegato 1 - Domanda di partecipazione verrà considerato quanto dichiarato in quest'ultima.

Il DGUE deve essere presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, dall'ausiliaria.

15.4 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio ALLEGATO 2)

Gli operatori economici devono, mediante apposito modulo **Dichiarazione titolare effettivo - Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio (Allegato 2)**, dichiarare il TITOLARE EFFETTIVO e riportare i dati relativi alla tipologia e all'assetto societario (es. persone fisiche/giuridiche, titolare ditta individuale o socio di persone etc....).

Per titolare effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita. Ai sensi dell'art. 20

del D.lgs. 231/2007 e s.m.i il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

In questo contesto si inserisce l'obbligo di riconoscimento del "titolare effettivo" (ex art. 22 Reg. 241/2021) delle società che concorrono ad appalti pubblici.

L'Allegato 2 deve essere presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avalimento, dall'ausiliaria.

15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Come indicato al paragrafo 7 del presente disciplinare, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione attestante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 3) la dichiarazione di avalimento (di cui all'art. 104, comma 4, lettera c) del Codice);
- 4) il contratto di avalimento;
- 5) Allegato 2 Dichiarazione titolare effettivo - norme di prevenzione dell'antiriciclaggio.

15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione dei lavori/categorie e relative parti/percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta dei lavori/categorie e relative parti/percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun componente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. i lavori/categorie e relative parti/percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale dei lavori/categorie e relative parti/percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione dei lavori/categorie e relative parti/percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione dei lavori/categorie e relative parti/percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. i lavori/categorie e relative parti/percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
 - a.1 di avere inserito nel FVOE e allegato alla busta amministrativa la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento;

(o, in alternativa)

 - a.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi *[indicare le motivazioni]* e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data da parte di
 - [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;*
 - e. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);

(o, in alternativa)

 - f. di partecipare in più di una forma, *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE e allega alla busta amministrativa idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
 - g. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella **busta "B – Offerta economica"**, nella PAD secondo le modalità descritte nel manuale "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" presente al seguente link <https://provinciadipadova->

La busta "B – Offerta economica" deve contenere i seguenti documenti, firmati digitalmente secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- 1) **ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC**, da verificare prima della valutazione dell'offerta, poiché si applica l'inversione procedimentale ed il contributo ANAC è condizione di ammissibilità dell'offerta stessa;
- 2) **MODULO "OFFERTA ECONOMICA"**, redatto mediante il modulo generato automaticamente dal sistema secondo le istruzioni contenute nella PAD, che deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
 - a) **ribasso percentuale offerto** da applicarsi sull'elenco prezzi unitari al netto di Iva, nonché degli oneri della sicurezza, espresso con un massimo di tre cifre decimali;
 - b) la **stima dei propri costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da sostenere per l'esecuzione del contratto; detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche oggetto dell'appalto;
 - c) la **stima dei propri costi della manodopera**, da sostenere per l'esecuzione del contratto.

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante (pari a complessivi **€ 70.992,00**) resta ferma la possibilità per l'operatore economico di rendere le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Istruzione: inseriti tali valori, la PAD telematica genererà automaticamente il documento "Offerta economica" ovvero un file PDF standardizzato contenente i valori innanzi indicati. Il concorrente dovrà quindi effettuare il download del file pdf dell'offerta economica, generato secondo le modalità innanzi esposte, firmarlo digitalmente e caricarlo nel sistema telematico.

2) **"MODULO INTEGRATIVO OFFERTA ECONOMICA (Allegato 4)"**

Il modulo va compilato ed inserito solo nel caso in cui il concorrente abbia indicato nell'offerta economica un importo della manodopera inferiore a quello stimato in progetto, pari a **€ 70.992,00**.

Il modulo contiene l'indicazione analitica dei costi della manodopera ai fini di consentire la verifica di cui all'art. 102, comma 2, e 110 del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

Tutta la documentazione suddetta dovrà essere caricata a sistema e firmata digitalmente secondo le modalità di cui al paragrafo 13.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, con l'applicazione del meccanismo dell'esclusione automatica di cui all'articolo 54 delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, utilizzando per il calcolo della soglia di anomalia il metodo A dell'Allegato II.2 del medesimo decreto, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida.

Disciplina degli arrotondamenti: nelle operazioni matematiche effettuate per il calcolo della soglia di anomalia l'arrotondamento sarà effettuato dalla PAD alla terza cifra decimale.

18. SEGGIO DI GARA

Le operazioni sono svolte da un Seggio di gara composto dall'Autorità di gara, nella persona del Dirigente della Stazione appaltante o suo delegato, e da personale della Stazione appaltante come teste e segretario verbalizzante.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica ha luogo il giorno **20.10.2026, alle ore 09:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la PAD, eventuali differimenti saranno comunicati esclusivamente tramite avviso pubblicato sulla PAD.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite avviso pubblicato sulla PAD.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La partecipazione alle sedute è consentita mediante collegamento da remoto da parte dei concorrenti interessati ad assistere alle operazioni di gara.

Per partecipare alle sedute di gara gli operatori economici dovranno comunicare, tramite l'apposita sezione "Comunicazioni" della PAD, la e-mail cui inviare il link della riunione e il nominativo dell'incaricato, allegando scansione del documento di riconoscimento di quest'ultimo.

Durante tutta la seduta di gara i partecipanti dovranno tenere la webcam accesa ed essere sempre identificabili, a pena di interruzione del collegamento.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'**inversione procedimentale** prevista dall'art. 107 comma 3 del Codice.

Con l'inversione procedimentale il Seggio di gara procede a:

- 1) aprire le buste economiche e verificare preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, la produzione dell'attestazione del pagamento del contributo ANAC, attivando eventualmente il soccorso istruttorio;
- 2) verificare la documentazione contenuta nelle buste economiche e leggere il ribasso offerto riportato nel modulo denominato "OFFERTA ECONOMICA" dei concorrenti ammessi. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD;
- 3) individuare la migliore offerta sulla base del criterio di aggiudicazione, come segue:

IN PRESENZA DI UN NUMERO DI OFFERTE AMMESSE PARI O SUPERIORI A 5 (CINQUE): si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 applicando il metodo A dell'allegato II.2;

IN PRESENZA DI UN NUMERO DI OFFERTE AMMESSE INFERIORE A 5 (CINQUE): non si procede all'individuazione della soglia di anomalia ai sensi 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

- 4) qualora necessario, i costi della manodopera indicati dal miglior offerente nel modulo offerta sono sottoposti al RUP per la verifica di cui all'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;
- 5) il RUP può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, mediante richiesta di giustificazioni come meglio specificato al paragrafo seguente;
- 6) formulare la graduatoria provvisoria e la conseguente proposta di aggiudicazione, subordinata all'esito positivo dell'eventuale verifica di anomalia e della documentazione amministrativa;
- 7) aprire la busta amministrativa dell'operatore economico primo in graduatoria e, se verificata con esito positivo come indicato al paragrafo 21, conferma della graduatoria e della proposta di aggiudicazione.

L'esclusione dell'operatore economico sottoposto a verifica comporta la rideterminazione del calcolo della soglia di anomalia e della graduatoria e il successivo esame della busta amministrativa del nuovo concorrente primo in graduatoria con le modalità sopra indicate.

In caso di migliori offerte uguali la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario ed il sorteggio verrà effettuato dalla PAD in seduta pubblica.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla busta amministrativa ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Stazione appaltante ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sarà valutata la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica ogni offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Si procede contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse, salvo il RUP decida di verificare solo la prima migliore offerta anormalmente bassa, riservandosi, qualora tale offerta risulti anomala, di procedere con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara, composto da personale della Stazione appaltante, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta, procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo [14](#), se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Si procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida e congrua.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo [9](#);
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo [9](#) e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

N.B. Come evidenziato anche nel parere n. 3942 del 11/12/2025 del MIT, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83 del decreto legislativo n.159 del 2011, l'acquisizione della documentazione antimafia non è condizione necessaria *ex ante* per disporre l'aggiudicazione, essendo funzionale alla fase di stipula/conclusione del contratto.

E' sottoposto alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione il concorrente risultato primo in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE o le piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi e autonome richieste agli enti certificatori.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare. Qualora a seguito del controllo sia accertato l'affidamento ad un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, procede ai sensi dell'art. 99 comma 3 bis del Codice.

Il contratto è stipulato dal Comune di Padova entro 30 giorni dall'aggiudicazione ex art. 55, comma 1, D.Lgs. 36/2023.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se richiesta, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- **GARANZIA DEFINITIVA** per un valore pari al due per cento dell'importo del contratto. Come previsto dall'art. 53 comma 4 bis del Codice, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2. L'Appaltatore si impegna a presentare all'Amministrazione, in occasione dei singoli contratti attuativi, la garanzia definitiva di cui all'art. 117, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, nella misura del 5% dell'importo del singolo contratto attuativo (art. 53 D.Lgs. 36/2023), prodotta secondo lo schema tipo previsto dal decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.
- **POLIZZA ASSICURATIVA** (si veda l'art. 17 dello schema di contratto) prevista dall'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, a copertura:
 - a. dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è pari all'importo contrattuale;
 - b. dei danni causati a terzi (fra i terzi devono risultare compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera.) nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000= ed un massimo di € 5.000.000=.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma **pubblica amministrativa**, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, come indicato nella determina a contrarre.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso del contratto o dichiarazione giudiziale di inefficacia, si procede ai sensi dell'art. 124 del Codice. Il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni proposte in sede di offerta dall'operatore economico originariamente aggiudicatario, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice, come indicato in determina a contrarre.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, quest'ultimo approvato con Decreto presidenziale n. 68 di Reg. del 05.06.2023, aggiornato con decreto presidenziale n. 94 del 07/07/2025 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, reperibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia, ai seguenti link:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62>

https://www.provincia.padova.it/sites/default/files/bookammtrasp/allegato_a_aggiornamento_codice_comportamento.pdf

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante e sul sito del Comune di Padova:

<https://www.padovanet.it/informazione/sottosezione-rischi-corruttivi-e-trasparenza-del-piao-20242026>

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta e la documentazione amministrativa dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la PAD, nella sezione "Espletamento della gara – accesso agli atti e offerte" ed è comunicata agli interessati tramite le comunicazioni dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 36/2023.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante attraverso la medesima sezione della PAD. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite le comunicazioni dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 36/2023.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura possono essere resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

La partecipazione alla procedura di gara comporta conoscenza ed accettazione della possibilità che gli altri partecipanti presentino ulteriore istanza di accesso agli atti di gara, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, 35 D.Lgs. 36/2023 e artt. 5 e 5-bis del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33, pertanto il presente disciplinare costituisce di per sé notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

Le ulteriori istanze di accesso dovranno essere motivate in relazione all'interesse concreto, diretto ed attuale all'esibizione di specifici e pertinenti documenti. Non saranno prese in esame istanze prive di tali elementi.

L'eventuale opposizione all'accesso a motivo della presenza nella busta amministrativa ed economica di segreti tecnici o commerciali o industriali o dati soggetti a tutela ai sensi del GRPR n. 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003, per le parti ancora in vigore, dovrà essere manifestata all'atto della presentazione dell'offerta.

In ipotesi di procedimento di verifica dell'anomalia, l'opposizione all'ostensione dovrà essere contenuta nella relazione giustificativa. L'opposizione dovrà contenere indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, oltre i correlati riferimenti normativi e sottoscritta con firma digitale dall'offerente.

Ferma restando la competenza in capo alla Stazione appaltante a valutare la fondatezza e meritevolezza delle ragioni sottese all'opposizione dei controinteressati, si precisa che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche, non motivate, che non precisino analiticamente quali sono le informazioni che costituiscono segreto tecnico, commerciale o industriale o siano altrimenti riservate.

In ossequio a quanto statuito dal Consiglio di Stato con parere n. 61 del 13.01.2026, la Stazione appaltante non è tenuta ad oscurare alcun dato, notizia o informazione, inclusi eventuali dati personali, categorie particolari di dati e dati relativi a condanne penali e reati contenuti negli atti di gara dei partecipati, fatto salvo esclusivamente l'oscuramento di documenti di identità ove riscontrati.

Si applica, in ogni caso, il differimento di cui all'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, senza necessità di comunicazione.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), ogni persona fisica ha diritto alla protezione dei dati personali che la riguardano. I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Titolare del trattamento è la Provincia di Padova, con sede in Padova, Piazza Antenore n. 3, 35121 Padova, nella persona del Presidente pro tempore; il titolare del trattamento ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali.

Dati di contatto del DPO

Per qualsiasi richiesta in materia di protezione dei dati personali e per l'esercizio dei propri diritti in relazione ai dati che la riguardano può essere contattato il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO), scrivendo a "Responsabile della protezione dei dati" all'indirizzo del Titolare presidente@provincia.padova.it oppure all'indirizzo dpo@provincia.padova.it

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è necessario per consentire l'espletamento della procedura di gara, l'aggiudicazione dell'appalto/concessione e la conseguente stipula del contratto. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatica e telematica.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento è necessario:

- ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR, all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR, per lo svolgimento di un compito di interesse pubblico;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR, per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- ai sensi dell'art. 10 del GDPR, come integrato dall'art. 2-octies del D.Lgs. 196/03, in caso di trattamento di dati relativi a condanne

penali e reati.

Tipologia di dati personali trattati

Il titolare può raccogliere e trattare le seguenti diverse tipologie di dati personali, tra cui:

- Dati personali comuni quali, in via esemplificativa e non esaustiva: i dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi alle controversie, dati economici, previdenziali, contributivi e fiscali e documenti di identità
- Dati personali relativi a reati e condanne penali

Soggetti che trattano i dati e destinatari dei dati

I dati personali potranno essere trattati da personale del Titolare (e/o eventuali Contitolari), opportunamente formato ed autorizzato al trattamento, o da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali allo stesso.

Per adempiere a specifici obblighi di legge alcuni dati dei cittadini potranno essere diffusi nella sezione “Amministrazione Trasparente” o “Albo Pretorio” o “Portale Appalti” del sito web istituzionale.

I dati personali, trattati per le finalità suindicate, potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni o Autorità ed Enti pubblici e privati competenti in conformità alle disposizioni di legge, statuto e regolamenti quali, a titolo esemplificativo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Interno, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, ed eventualmente a soggetti nominati responsabili del trattamento ex art. 28 Reg. UE n. 2016/679.

Trasferimento dei dati extra UE

I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi o organizzazioni internazionali che non rispettino le condizioni previste dagli artt. 45 e ss. del Reg. UE 2016/679 e, in particolare, il Data Privacy Framework e il relativo programma.

Periodo di conservazione

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri: a) per fini di protocollazione, conservazione ed archiviazione, per il tempo indicato nella regolamentazione interna; b) in ogni caso, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Diritti dell’interessato

L’interessato potrà rivolgersi in qualunque momento al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati, ai recapiti specificati sopra, per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e, in particolare:

- conoscere se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguarda e, in tal caso, di ottenere l’accesso e una copia di tali dati personali (diritto di accesso);
- rettifica dei propri dati personali, cioè di ottenere la correzione, la modifica o l’aggiornamento degli eventuali dati inesatti o non più corretti, nonché di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa (diritto di rettifica);
- chiedere la cancellazione dei propri dati personali quando questi, in particolare, 1) non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, o 2) sono stati trattati illecitamente, oppure 3) devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale, o, infine, 4) vi è stata opposizione da parte dell’interessato al loro trattamento (vedi diritto di opposizione) e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente che consenta al Titolare di procedere comunque al trattamento (diritto di cancellazione o diritto all’oblio);
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali, cioè che il Titolare conservi tali dati senza però poterli utilizzare fatte salve Sue eventuali richieste e le eccezioni previste dalla legge. Tale diritto è esercitabile solo quando:
 - contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificarne la relativa esattezza;
 - il trattamento dei dati è illecito e l’interessato chieda la limitazione del loro utilizzo, anziché la cancellazione;
 - benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono all’interessato necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - vi sia stata l’opposizione dell’interessato al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell’interessato (diritto di limitazione);
- richiedere i propri dati o trasferirli a un soggetto diverso dal titolare (diritto alla portabilità dei dati);
- presentare un reclamo a una delle autorità di controllo competenti per il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, se ritiene che il trattamento dei propri dati personali sia stato svolto in maniera illegittima. In Italia, il reclamo può essere presentato al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto - Obbligo di fornire i dati

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e conseguentemente il loro mancato conferimento determina l’impossibilità di istruire il procedimento per cui sono necessari.

La partecipazione alla gara **implica espressa accettazione** delle modalità di comunicazione tramite il portale <https://provinciadipadova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>, in ordine a tutte le richieste che la Provincia inoltrerà alle ditte concorrenti alla gara di cui al presente disciplinare.

La Provincia di Padova e il Comune di Padova, ciascuno secondo le rispettive competenze, si riservano la facoltà di:

1. non dare corso all'affidamento/esecuzione del contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
2. previa adeguata motivazione, annullare e/o revocare la presente procedura o non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o pretese di alcun genere.

Il dirigente dell'Area Gestione delle Risorse

Dott. Carlo Sartore

(Firmato digitalmente)

PROVINCIA DI PADOVA

Area Gestione delle Risorse – Ufficio Gare e Contratti / Stazione Unica Appaltante

Dirigente Responsabile: Dott. Carlo Sartore

Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023: ing. Antonietta Rodano del Comune di Padova

Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990: dott. Benvenuto Fiorino della Provincia di Padova

Segreteria: tel. 049 8201385-1438

Recapito postale: "Provincia di Padova – Piazza Bardella 2 - 35131 Padova"

T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Casella posta certificata: protocollo@pec.provincia.padova.it